

Prot. 102

Cagliari, 18.01.2021

PEC

Spett. Le
Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo Tolu
Comune di Sarroch
Via Siotto n. 2
09018 - Sarroch (CA)
protocollosarroch@pec.it

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA TRAMITE SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI INERENTI LA “CREAZIONE DELL’ACCADEMIA DEL GUSTO VILLA SIOTTO” CUP: I56C20000020004 – CIG:8547921F8B
Scadenza 29/01/2021

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura aperta sul portale di Sardegna CAT, indicati in oggetto. Al riguardo, l’Ordine scrivente rileva quanto segue.

1. Nella documentazione allegata al bando di gara è presente la procedura di calcolo del compenso ma non risulta completa in quanto, risultano mancanti, presumibilmente per mero errore in fase di salvataggio del file, le ulteriori pagine di cui, normalmente, si compone la parcella elaborata con il programma di calcolo utilizzato.

Dalla lettura del Disciplinare, al punto 7.4) emerge che all’interno della struttura operativa “*Oltre alle suddette figure tecniche, considerata la tipologia e particolarità dell’intervento, nonché gli obiettivi generali che si pone l’amministrazione comunale, si richiedono nella struttura operativa anche le suddette unità:*

n. 1 figura con Laurea magistrale, vecchio ordinamento o specialistica o comunque equipollente secondo la normativa vigente, in discipline giuridico - economiche, esperto in modelli organizzativi e di gestione;

n. 1 figura con Laurea magistrale, vecchio ordinamento o specialistica o comunque equipollente secondo la normativa vigente, in discipline giuridico - economiche, esperto in marketing e comunicazione;

n. 1 figura con diploma professionale in servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera o equipollente, esperto in formazione con particolare riferimento alla ristorazione/food & beverage;

Tali figure professionali, come esplicitato nelle FAQ, dovranno far parte del RTP e lo stesso disciplinare prevede la possibilità di partecipare mediante RTP di tipo verticale. È evidente che le prestazioni di tali figure esulano dai corrispettivi calcolati tramite le aliquote previste dal D.M. 17/06/2016 ed inserite nel documento pubblicato. Si ravvede pertanto un profilo di illegittimità nel non aver previsto un compenso da assoggettare a ribasso anche per le prestazioni rese dalle figure professionali aggiuntive di cui sopra. Si chiede pertanto di integrare il calcolo degli onorari al fine di assegnare un compenso equo a tutti i soggetti chiamati in causa.

2. Nel calcolo del compenso allegato al bando di gara sono presenti alcune anomalie:

- Nella fase di esecuzione dei lavori si ravvede l'assenza della aliquota Qcl.09/10: *Contabilità dei lavori a misura/corpo* (a seconda dei casi) che deve essere inserita per tutte le categorie del servizio;
- Nella fase di esecuzione dei lavori per la cat. IA.04 viene inserita l'aliquota del *Certificato di regolare esecuzione* non dovuta in quanto trattasi di lavoro di importo superiore al milione di euro ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Nello specifico l'art. 237 comma 1 del D.P.R. 207/2010 afferma che *"Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori."* Il citato articolo 141 comma 3 del codice ammette la possibilità di sostituire il collaudo con il Certificato di regolare esecuzione soltanto sino alla soglia del milione di euro. Ciò significherebbe che per importi superiori al milione di euro, come nel in questione, l'Amministrazione dovrebbe prevedere la nomina di un collaudatore, figura terza rispetto al progettista e al D.L. Per questo motivo occorre dunque eliminare l'aliquota Qcl.01 Collaudo tecnico amministrativo in quanto non dovuta al soggetto incaricato della progettazione e della D.L. per le motivazioni di cui all'art. 216 comma 7 del D.P.R. 207/2010.

3. A mero titolo informativo si ricorda inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.

Il Presidente
Ing. Sandro Catta

